

MODALITA' PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA ASC INSIEME E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOLIDARISTICHE

Art. 1

1. ASC Insieme volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con Delibera di CdA n. _____ del _____, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521/1998.
2. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:
 - Assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap);
 - Trasporto e accompagnamento disabili, anziani e minori;
 - Sorveglianza, pulizia e manutenzione dei giardini delle strutture di ASC Insieme compresa l'irrigazione di piante e la tenuta di orti;
 - Attività di aiuto compiti per minori;
 - Piccoli lavori di manutenzione in strutture e appartamenti gestiti da Asc-Insieme;
 - Assistenza di segretariato sociale per persone anziane (consegna e ritiro posta, pratiche Inps, patronato, commissioni presso farmacie, ritiro ricette del medico di base, volture utenze presso sportelli di aziende erogazione servizi);
 - Supporto a figure educative in interventi extrascolastici a favore di minori e minori disabili.

Art. 2

1. ASC Insieme può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1.
2. ASC Insieme non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari e/o organizzazioni volontarie, non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né di pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 3

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con ASC Insieme per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con un operatore pubblico individuato da ASC Insieme stessa come responsabile, al quale compete:
 - a) Accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) Vigilare sullo svolgimento delle attività;
 - c) Verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
2. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo – o i programmi operativi – per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 4

1. Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, ASC InSieme si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 5

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile nominato da ASC InSieme delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 6

1. ASC InSieme è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. ASC InSieme è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico di ASC InSieme.

Art. 7

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. ASC InSieme si impegna pertanto a rimborsare ai volontari, esclusivamente, le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata e oggettivamente necessarie.
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Art. 8

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con ASC InSieme devono essere provvisti, a cura di ASC InSieme stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 9

1. ASC InSieme si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. ASC InSieme, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. ASC InSieme può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente

in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 10

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso ASC InSieme non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 11

1. L'elenco di cui all'art. 1 istituito con delibera di CdA n. _____ del _____, può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario, potendo visionarlo sul portale di ASC InSieme: www.ascinsieme.it.
2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che ASC InSieme non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.
3. Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario non sia in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso spese al volontario stesso, ASC InSieme può intervenire con un sostegno economico a favore dell'utente.

Art. 12

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra ASC InSieme e singoli volontari, questi ultimi e l'operatore di ASC InSieme preposto alla specifica attività sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

per ASC InSieme

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'evento;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra ASC InSieme e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

per i volontari

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili di ASC InSieme, nell'ambito dei programmi impostati da ASC assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Al Direttore di ASC Insieme

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO DEI VOLONTARIO SINGOLI DI ASC INSIEME

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

C.F. residente a

Via n. tel.

CHIEDE

di essere iscritto all'Albo dei volontari, per svolgere le seguenti attività:

dando atto che le prestazioni vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.

ACCETTA

- di operare, in forma coordinata con i responsabili di ASC Insieme, nell'ambito dei programmi impostati da ASC Insieme assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e si dichiara disponibile alle verifiche concordate;
- di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l'attività.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati forniti, saranno raccolti presso la Segreteria di Asc-Insieme, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell'istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

Casalecchio di Reno, Il Richiedente

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al ricevimento atti o del Responsabile del Procedimento.

Casalecchio di Reno, Il/La dipendente addetto/a

Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta d'identità.